



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto DN-16 / 3	del 04/01/2013
Codice identificativo 861933	

PROPONENTE <i>Ambiente - Emas</i>
--

OGGETTO	RECEPIMENTO IL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 5919 DEL 18.12.2012 AD OGGETTO D.LGS N.116/08 E D.M. 30 MARZO 2010 CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE ACQUE DI BALNEAZIONE STAGIONE BALNEARE 2013”.
----------------	---

Dirigente della Direzione	<i>MARTINI GHERARDO</i>
----------------------------------	-------------------------



COMUNE DI PISA
DIREZIONE AMBIENTE –EMAS

OGGETTO: Recepimento il Decreto Regione Toscana n. 5919 del 18.12.2012 ad oggetto D.Lgs n.116/08 e D.M. 30 marzo 2010 Classificazione e individuazione acque di balneazione stagione balneare 2013”.

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2006/07/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE;

VISTA la direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE”;

VISTO il Decreto 30 marzo 2010 del Ministro della Salute “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

VISTO il decreto n. 5919 del 18.12.2012 del responsabile del Settore “Protezione e Valorizzazione Fascia Costiera e dell’Ambiente Marino” della Regione Toscana, avente per oggetto :“*D.Lgs. n. 116/08 e D.M. 30.03.2010. Classificazione e individuazione acque di balneazione stagione 2013.*”, nel quale si individuano, relativamente alla fascia costiera del Comune di Pisa, le seguenti zone:

- zone idonee alla balneazione ricadenti nel territorio comunale: zone corrispondenti ai punti di campionamento: **39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 367, 372,**
- zone permanentemente non idonee alla balneazione per motivi igienico sanitari: zone corrispondenti a Bocca Fiume Morto, Bocca d’Arno e Foce Calambrone;

PRESO ATTO dei contenuti del suddetto decreto n. 5919 del 18.12.2012 e degli Allegati nn. 1 - 2 – 3 – 4 – e 5 (nonché delle disposizioni specifiche impartite, in quest’ultimo, ai Comuni e ad Arpat dalla Regione Toscana);

VISTO l’articolo 5 “*Competenze comunali*” del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che prevede:

“a. la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale;

b. la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifici una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c. la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);

d. l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15 del citato D.lgs.;

e. la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15;"

RITENUTO necessario adottare apposito atto per individuare le zone idonee e non alla balneazione per la stagione balneare 2013;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente richiamati:

DICHIARA

NON IDONEI ALLA BALNEAZIONE

i tratti di mare di seguito individuati

- Coordinate : E_10.276019 – N_ 43.743854 e E_10.278341 – N_ 43.725117 (Bocca Fiume Morto);
- Coordinate : E_10.277994 – N_ 43.680537 e E_10.269592 – N_ 43.676775 (Bocca d' Arno);
- Coordinate : E_10.297897 – N_ 43.582489 e E_10.299907 – N_ 43.581076 (Foce del Calambrone) ;

IDONEI ALLA BALNEAZIONE

- i tratti di mare corrispondenti ai seguenti punti di campionamento a partire da Nord in direzione Sud del Litorale Pisano:

- n. 367 Bicchi
- n. 39 Bagni personale S. Rossore
- n. 41 Bagno Gorgona
- n. 42 Davanti Babalù
- n. 43 Spiaggia Libera c/o Ristorante Toto
- n. 44 Davanti Camping di Marina di Pisa
- n. 47 Bagno Imperiale – Tirrenia
- n. 49 Colonia S. Barbara dei VV.F.
- n. 50 Colonia delle FF.SS.
- n. 372 Rondine

DISPONE

il divieto di balneazione nei tratti di mare sopraindicati individuati come non idonei alla balneazione;

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare il contenuto della presente ordinanza.

DEMANDA

- alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alla Guardia Costiera il controllo del rispetto della presente ordinanza.
- alla Direzione 19 – Area Sviluppo del Territorio – Ufficio Verde e Arredo Urbano - l'apposizione sui cartelli di divieto di balneazione, già presenti, in virtù delle precedenti ordinanze, sui tratti di litorale dichiarati non idonei (dalla foce del Fiume Arno alla Foce del Calambrone) degli estremi della presente ordinanza ed il successivo controllo della loro permanenza in loco.

DISPONE CHE

- **la Direzione Ambiente – Emas** curi la partecipazione della presente ordinanza al Comando di Polizia Municipale; al Dip. Provinciale di Pisa dell'A.R.P.A.T. – Via V. Veneto n. 27, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. n. 5 – Galleria G.B. Gerace n. 15; all'Ente Parco S. Rossore- Migliarino- Massaciuccoli – Viale delle Cascine, al Comando dei Carabinieri sez. Prov. Pisa - via Guido da Pisa e alla Questura di Pisa – via Lalli n. 3;
- **la Direzione Ambiente – Emas** è inoltre incaricata della trasmissione del presente provvedimento: al Ministero della Salute – Direzione Generale dei Servizi di Prevenzione - Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma , al Settore Tutela delle Acque Interne e del Mare Servizi Idrici della Regione Toscana – Via di Novoli , 26 Firenze

AVVISA CHE

- salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, ai contravventori alla presente ordinanza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sarà applicata la sanzione pecuniaria da € 25 ad € 500. Per tali violazioni l'autorità competente è il Comune di Pisa;
- avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale amministrativo regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'ordinanza stessa.
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sarà pubblicizzata tramite inserimento sul sito www.comune.pisa.it/ambiente

Il Sindaco
Marco Filippeschi